



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 ottobre 2015

relativo al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(CON/2015/35)

Introduzione e base giuridica

Il 29 luglio 2015 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (MEF) una richiesta di parere in merito a due decreti legislativi sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito congiuntamente «schemi di decreto legislativo»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 2, paragrafo 1, terzo e sesto trattino, della Decisione del Consiglio 98/415/CE¹, in quanto gli schemi di decreto legislativo concernono la Banca d'Italia, nonché le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. Nella parte in cui finalità esclusiva degli schemi di decreto legislativo è la trasposizione del diritto dell'Unione, la BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 25.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità della proposta normativa

- 1.1 L'obiettivo degli schemi di decreto legislativo è quello di dare attuazione alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio², allineando con l'attuale legislazione dell'Unione in materia il quadro normativo italiano relativo al risanamento e alla risoluzione di alcuni tipi di enti attivi sui mercati finanziari, inclusi gli enti creditizi, le imprese di investimento e le società di partecipazione finanziaria con sede legale in Italia .
- 1.2 Gli schemi di decreto legislativo regolano piani e procedure per il risanamento e la risoluzione degli enti ricompresi entro il loro ambito d'applicazione, nonché lo status e i poteri delle autorità di vigilanza e di risoluzione rispetto agli enti bancari e finanziari sia a livello individuale che di gruppo.

¹ Decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- 1.3 La trasposizione della Direttiva 2014/59/UE è operata attraverso due decreti legislativi. Il primo decreto³ definisce lo status ed i poteri delle pertinenti autorità nazionali come pure le forme di cooperazione e lo scambio di informazioni tra esse, i piani di risoluzione, gli strumenti e le procedure di risoluzione, la creazione di fondi di risoluzione, le salvaguardie, il diritto di ricorso avverso le decisioni relative alle misure di prevenzione o di gestione delle crisi e le sanzioni amministrative. Il secondo decreto⁴ modifica il Testo unico bancario⁵ ed il Testo Unico della finanza⁶ attraverso la previsione di norme sui piani di risanamento a livello individuale e di gruppo, gli accordi per il sostegno finanziario di gruppo e le misure di intervento precoce, inclusa la rimozione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza e la nomina di un commissario temporaneo dell'ente creditizio. Le misure di intervento precoce devono essere coordinate con la liquidazione coatta amministrativa per evitare sovrapposizioni indebite. Inoltre, le misure di risanamento e risoluzione applicabili agli enti creditizi sono estese alle imprese di investimento aventi sede legale in Italia.
- 1.4 Secondo gli schemi di decreto legislativo, la Banca d'Italia è designata come autorità di risoluzione ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (mentre la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa [CONSOB] ha il potere di formulare proposte nell'ambito delle proprie competenze, nel caso di imprese di investimento). Nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa, la Banca d'Italia è tenuta ad attuare misure appropriate per assicurare l'indipendenza operativa tra compiti relativi alla gestione delle crisi ed altri compiti ad essa conferiti e stabilire meccanismi per la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse strutture coinvolte.
- 1.5 Gli schemi di decreto legislativo contengono disposizioni relative agli strumenti per la gestione delle crisi. Il Testo unico bancario ha già attribuito alla Banca d'Italia il potere di adottare misure straordinarie. La Banca d'Italia può ad esempio da sola proibire agli enti creditizi di intraprendere nuove operazioni o chiedere a questi ultimi la chiusura di succursali. Per contro, il potere di porre gli enti creditizi in amministrazione straordinaria, eventualmente preceduta da una gestione provvisoria, o sottoporli a liquidazione coatta amministrativa, è conferito al MEF, su proposta della Banca d'Italia. Gli schemi di decreto legislativo modificano il Testo unico bancario introducendo piani di risanamento, accordi di finanziamento di gruppo e misure di intervento precoce. La riduzione e conversione degli strumenti di capitale, gli strumenti di risoluzione e la creazione e l'uso di fondi di risoluzione sono parimenti introdotti dagli stessi schemi di decreto. Gli strumenti di risoluzione risultano applicabili, *mutatis mutandis*, alle imprese di investimento.

3 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «decreto attuativo»).

4 Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), in attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «decreto di modifica»).

5 Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

6 Decreto legislativo n. 58 del 25 febbraio 1998.

- 1.6 Gli strumenti dei quali dispone la Banca d'Italia comprendono misure preparatorie, misure di intervento precoce, la riduzione o conversione degli strumenti di capitale e le misure di risoluzione.
- 1.7 Le misure preparatorie includono piani di risanamento ed accordi per il sostegno finanziario di gruppo. I piani di risanamento sono redatti dagli enti creditizi e finanziari obbligati e sottoposti al riesame e alla valutazione della Banca d'Italia, che può richiederne anche l'aggiornamento. Ogni decisione presa dall'ente di attuare misure previste nel piano di risanamento deve essere comunicata alla Banca d'Italia. Con riferimento agli accordi per il sostegno finanziario di gruppo, la presentazione del progetto di accordo in sede di assemblea straordinaria dei soci è soggetta all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia. La decisione di fornire sostegno finanziario può essere oggetto di opposizione da parte della Banca d'Italia al fine di prevenirne o limitarne l'esecuzione.
- 1.8 Le misure di intervento precoce includono l'attuazione dei piani di risanamento, la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza, l'amministrazione straordinaria ed altre misure di natura straordinaria. Con riferimento all'attuazione dei piani di risanamento, la Banca d'Italia può richiedere agli enti obbligati di aggiornare i piani di risanamento e richiederne la piena o parziale esecuzione. Relativamente alla richiesta per la rimozione degli esponenti, la Banca d'Italia può disporre che l'alta dirigenza e i componenti degli organi di amministrazione e controllo siano rimossi ed ordinarne il rinnovo. La nomina di nuovi dirigenti e componenti degli organi è soggetta all'approvazione preventiva da parte della Banca d'Italia. In caso di amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia può rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo della banca, nominare al loro posto commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza (l'amministrazione straordinaria può essere preceduta in caso di particolare urgenza dalla misura della gestione provvisoria). In linea generale, i commissari straordinari godono degli stessi poteri degli organi di amministrazione dell'ente creditizio, ma la Banca d'Italia può limitarne compiti e poteri. I commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza possono essere revocati o sostituiti dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento. La Banca d'Italia può inoltre nominare commissari che lavorino temporaneamente con gli organi di amministrazione della banca. Per quanto riguarda le altre misure straordinarie, la Banca d'Italia può vietare ad un ente creditizio di intraprendere nuove operazioni o di aprire nuove succursali.
- 1.9 Alla Banca d'Italia è conferito il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale.
- 1.10 Con riferimento alle misure di risoluzione, nei confronti degli enti in dissesto o a rischio di dissesto può essere disposta la risoluzione e dunque: (a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse, i diritti, le attività o le passività possono essere cedute ad un soggetto terzo a condizioni di mercato; (b) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse possono essere trasferite ad un ente-ponte attraverso lo strumento della cessione a un ente-ponte; (c) le attività, i diritti o le passività possono essere cedute a una società veicolo per la gestione delle attività attraverso lo strumento della separazione delle attività; (d) possono essere soggetti al bail-in. La decisione della Banca d'Italia di sottoporre a risoluzione una banca in difficoltà ed ogni modifica del programma di risoluzione sono soggette all'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, mentre l'attuazione delle misure delineate nel programma di risoluzione è responsabilità esclusiva della Banca d'Italia. La Banca d'Italia attua il programma di risoluzione attraverso la nomina di commissari speciali, ed impartendo ordini specifici agli organi competenti dell'ente. Le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione o anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale sul corrispettivo pagato in caso di cessione delle azioni o delle partecipazioni, o sull'ente sottoposto a risoluzione o sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività. I crediti per tali indennità sono muniti di privilegio generale e, in caso di insolvenza, sono da considerarsi prededucibili nella liquidazione⁷.

- 1.11 I fondi di risoluzione, per consentire la realizzazione degli obiettivi della risoluzione, possono essere istituiti presso la Banca d'Italia⁸. La gestione di tali fondi può essere delegata a sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti. La Banca d'Italia può altresì decidere di istituire fondi di risoluzione presso altri soggetti, inclusi sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti. In tal caso, essa valuta se gli statuti di tali soggetti siano conformi alle disposizioni degli schemi di decreto legislativo e li approva.
- 1.12 La dotazione dei fondi di risoluzione è finanziata attraverso contributi ordinari *ex ante* e contributi straordinari *ex post* versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, attraverso prestiti ed altre forme di sostegno finanziario, e somme corrisposte dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto da quello della Banca d'Italia e da quelli dei soggetti che li hanno forniti, e rispondono esclusivamente delle obbligazioni contratte in connessione con le azioni di risoluzione. Medesimo regime si applica anche nel caso in cui i fondi di risoluzione siano istituiti presso altri soggetti, inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti. Non sono ammesse azioni individuali nei confronti dei fondi da parte dei creditori della Banca d'Italia, dei creditori degli altri soggetti presso i quali il fondo è istituito e dei creditori di coloro i quali hanno versato le risorse raccolte nei fondi.
- 1.13 Nel rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (*no creditor worse off*), azionisti e creditori che abbiano subito perdite maggiori nella risoluzione di quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato secondo una normale procedura di insolvenza hanno diritto a ricevere una somma pari alla differenza a carico dei fondi di risoluzione. Laddove sia utilizzato lo strumento dell'ente-ponte o della separazione delle attività, il capitale dell'ente-ponte e della società veicolo per la gestione delle attività è in tutto o in parte detenuto dal fondo di risoluzione o da altri soggetti pubblici.
- 1.14 Requisiti procedurali sono definiti per assicurare che le azioni di risoluzione siano adeguatamente notificate ed un regime di riservatezza è imposto alle autorità coinvolte nelle azioni di risoluzione ed al loro personale. È inoltre previsto un regime di cooperazione tra autorità pubbliche, e la Banca d'Italia, le altre autorità competenti ed il MEF sono tenuti a scambiarsi, su richiesta, tutte le

⁷ Si veda l'articolo 37, paragrafi 7 e 8, del decreto attuativo.

⁸ Si vedano gli articoli 78 e 86 del decreto attuativo.

informazioni pertinenti affinché le altre autorità possano svolgere i propri compiti. La Banca d'Italia è autorizzata a disporre misure e sanzioni amministrative.

- 1.15 La responsabilità civile della Banca d'Italia, dei componenti dei suoi organi nonché dei suoi dipendenti nei confronti di terzi per azioni od omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni è limitata a danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave⁹.
- 1.16 Al fine di dare attuazione al principio della priorità ai depositanti (*depositor preference rule*) nell'ambito della legge italiana, l'ordine di preferenza dei crediti non garantiti nel contesto della liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi è stato modificato in modo che i crediti relativi a depositi siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti non garantiti, nell'ordine seguente: (a) i crediti relativi ai depositi protetti e i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti; (b) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammessi al rimborso che è superiore all'importo coperto da sistemi di garanzia dei depositi, e depositi analoghi, effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia; e (c) altri depositi. La definizione di «depositi» chiarisce che essa include i certificati di deposito non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.
- 1.17 Da ultimo, gli schemi di decreto legislativo prevedono il finanziamento da parte della Banca d'Italia quando la banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa e non siano disponibili risorse finanziarie liquide o siano insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione. In particolare, le somme relative ai costi delle procedure che hanno preceduto la fase della liquidazione (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria o liquidazione volontaria) sono anticipate dalla Banca d'Italia e sono in seguito recuperate sulle risorse finanziarie di cui disponga l'ente creditizio, dopo l'eventuale rimborso dei clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari da esso detenuti in custodia e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. Quando le risorse finanziarie siano insufficienti a far fronte alle spese della procedura in fase di liquidazione, che devono di regola essere pagate prima di altri crediti prededucibili, e quando le risorse finanziarie dei clienti siano insufficienti allo scopo, illiquide o di non agevole liquidazione, la Banca d'Italia può anticipare una somma fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori. Le somme anticipate dalla Banca d'Italia sono poi recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili (e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili)¹⁰.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 La BCE accoglie favorevolmente gli schemi di decreto legislativo, in quanto rafforzano gli strumenti e le procedure a disposizione della Banca d'Italia al fine di portare avanti efficaci misure

⁹ Si veda l'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 28 Dicembre 2005.

¹⁰ Articolo 1(35) del decreto di modifica.

di tipo preventivo, di intervento precoce e di risoluzione, in linea con il quadro comune di poteri di intervento, regole e procedure definiti dalla Direttiva 2014/59/UE.

- 2.2 La BCE sottolinea, in ogni caso, che non valuta nel proprio parere se la normativa proposta costituisca un esatto adempimento dell'obbligo da parte dello Stato italiano di trasporre la Direttiva 2014/59/UE nel proprio ordinamento. Piuttosto, la BCE concentra la propria analisi su quelle disposizioni che possono incidere sul ruolo e sui compiti della Banca d'Italia come banca centrale e come membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), come pure sulle disposizioni che hanno ricadute sui compiti specifici conferiti alla BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi a norma del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹¹.
- 2.3 La BCE sottolinea che, nel contesto di una proposta di conferimento di compiti ad un membro del SEBC, è necessario valutare tale conferimento in rapporto al divieto di finanziamento monetario previsto dall'articolo 123 del Trattato¹². La BCE ha sviluppato in proposito gli orientamenti che saranno di seguito esaminati, sotto forma di considerazioni generali e specifiche, sulla base delle quali determina se un nuovo compito conferito ad una banca centrale nazionale (BCN) parte del SEBC è da considerarsi una funzione di banca centrale o governativa ai fini del divieto di finanziamento monetario.

2.3.1 *Considerazioni generali*

In primo luogo, la categorizzazione sistematica dei compiti assegnati ad una BCN come rientranti nella categoria delle funzioni di banca centrale o di governo si applica a funzioni intrinsecamente nuove che non esistevano in passato o non erano parte integrante delle funzioni assegnate precedentemente alle BCN. Considerati i differenti quadri giuridici, le diverse tradizioni in materia di banca centrale e i diversi quadri organizzativi nazionali, le funzioni attualmente svolte da una BCN come funzioni di banca centrale non sono riviste e ricategorizzate ma possono essere riesaminate se soggette a modifiche legislative sostanziali.

In secondo luogo, il principio di indipendenza finanziaria richiede che gli Stati membri non possano porre le rispettive BCN nella condizione di disporre di risorse finanziarie insufficienti ad espletare le loro funzioni nel contesto del SEBC o, se del caso, dell'Eurosistema.

In terzo luogo, le funzioni di banca centrale comprendono in particolare i compiti correlati alle funzioni elencate nell'articolo 127, paragrafi 2, 5 e 6, del Trattato.

In quarto luogo, nuovi compiti attribuiti ad una BCN che risultino atipici rispetto ai compiti di una BCN, o che siano chiaramente svolti per conto e nell'interesse esclusivo del governo o di altri soggetti pubblici, devono considerarsi come funzioni governative. In questo contesto, deve operarsi una distinzione tra funzioni della BCN relative alla liquidità o alla solvibilità. Ai fini del divieto di finanziamento monetario, il sostegno della solvibilità è una funzione governativa,

¹¹ Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, p. 63).

¹² Si veda il Parere CON/2015/22.

mentre le funzioni relative alla liquidità, il cui obiettivo ultimo è il finanziamento dell'economia, sono funzioni di banca centrale.

2.3.2 *Considerazioni Specifiche*

Le funzioni di risoluzione possono essere considerate come funzioni di banca centrale, posto che non pregiudichino l'indipendenza di una BCN ai sensi dell'articolo 130 del Trattato. In ogni caso, lo svolgimento di tali funzioni da parte delle banche centrali non può estendersi al finanziamento di fondi di risoluzione o di altri meccanismi finanziari relativi alla risoluzione, in quanto questi costituiscono compiti governativi¹³. Ciò non pregiudica: (a) la possibilità che le banche centrali possano, a certe condizioni, fornire finanziamento a breve termine a sistemi di garanzia dei depositanti; e (b) la possibilità che le BCN possano fornire assistenza di liquidità di emergenza a favore di enti creditizi solvienti.

Un criterio importante per qualificare una nuova funzione come governativa è pertanto l'impatto della stessa sull'indipendenza istituzionale, finanziaria e personale delle BCN. In particolare, si dovrebbe tenere conto dei seguenti aspetti.

Primo, è necessario valutare se lo svolgimento della nuova funzione genera conflitti di interesse non adeguatamente affrontati con funzioni esistenti di banca centrale, e non rappresenta un complemento necessario delle stesse. Se un conflitto di interesse insorge tra funzioni esistenti e di nuova introduzione, è necessario che siano predisposti meccanismi di mitigazione tali da affrontare adeguatamente il conflitto. La complementarità tra funzioni nuove e funzioni di banca centrale esistenti non deve, in ogni caso, essere interpretata estensivamente, in maniera tale da portare alla creazione di una catena non definita di funzioni accessorie. La complementarità deve altresì essere valutata dal punto di vista del finanziamento di tali funzioni.

Secondo, è necessario valutare se in mancanza di nuove risorse finanziarie lo svolgimento della nuova funzione risulti sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria o organizzativa della BCN, e possa avere un impatto negativo sulla sua capacità di svolgere in modo adeguato le esistenti funzioni di banca centrale.

Terzo, è necessario valutare se lo svolgimento della nuova funzione si accordi con il quadro istituzionale della BCN alla luce delle considerazioni sull'indipendenza e sulla responsabilità della banca centrale.

Quarto, è necessario valutare se lo svolgimento della nuova funzione possa implicare rilevanti rischi finanziari.

Quinto, è necessario valutare se lo svolgimento della nuova funzione esponga i membri degli organi decisionali della BCN a rischi di natura politica che risultino sproporzionati e possano avere ricadute sulla loro indipendenza personale e, in particolare, sulle garanzie relative al mandato a norma dell'articolo 14.2.

2.3.3 Qualsiasi valutazione finale sulla qualificazione di una funzione conferita ad una BCN come rientrante nell'ambito della funzione di banca centrale o della funzione di governo sarà improntata

¹³ Si veda il paragrafo 2.3.2 del Parere CON/2015/22.

all'obiettivo di garantire la coerente applicazione del divieto di finanziamento monetario nell'ambito dell'Eurosistema e del SEBC, nella misura in cui sia applicato ai suoi membri.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1 *L'istituzione di fondi di risoluzione presso la Banca d'Italia*

In linea con l'articolo 105 della Direttiva 2014/59/UE, gli schemi di decreto legislativo dispongono che il finanziamento dei fondi di risoluzione possa essere assicurato attraverso prestiti ed altre forme di supporto finanziario nel caso in cui i contributi ordinari *ex ante* e quelli straordinari *ex post* non siano prontamente accessibili o sufficienti. In ogni caso, la BCE rileva che gli schemi di decreto legislativo non specificano le istituzioni finanziarie o i soggetti terzi autorizzati a fornire supporto finanziario, la natura dei meccanismi di supporto finanziario idonei, o i termini e le condizioni di tali meccanismi. La BCE sottolinea che, pur non essendo espressamente definito negli schemi di decreto legislativo, la Banca d'Italia in nessuna circostanza è autorizzata a fornire prestiti o finanziamenti ai fondi di risoluzione, in quanto la fornitura di simile finanziamento costituirebbe un compito governativo e sarebbe dunque in contrasto con il divieto di finanziamento monetario previsto dal Trattato¹⁴.

- 3.1.2 Gli schemi di decreto legislativo prevedono che laddove siano utilizzati lo strumento dell'ente-ponte o della separazione delle attività, il capitale dell'ente-ponte e della società veicolo per la gestione delle attività sia in tutto o in parte detenuto dal fondo di risoluzione o da altri soggetti pubblici. Sebbene tale disposizione dia attuazione alla Direttiva 2014/59/UE¹⁵, qualora un fondo di risoluzione istituito presso una banca centrale detenga tale capitale, deve essere chiarito, per dissipare qualsiasi dubbio, che la banca centrale non impiegherà, per assumere o finanziare le obbligazioni di queste entità, risorse proprie diverse da quelle raccolte nel fondo di risoluzione¹⁶. Il ruolo di un fondo di risoluzione istituito presso una banca centrale come proprietario di tale entità deve rimanere in ogni caso compatibile con il divieto di finanziamento monetario a norma dell'articolo 123 del Trattato, come integrato dal Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio¹⁷, che vieta, tra le altre cose, ogni forma di finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi da parte della banca centrale. Inoltre, tale ruolo deve essere svolto senza pregiudizio all'indipendenza della banca centrale, in particolare alla sua indipendenza finanziaria ed istituzionale¹⁸. Il principio dell'indipendenza finanziaria impone alle BCN di avere mezzi sufficienti a svolgere dal punto di vista operativo e finanziario non solo i loro compiti connessi al SEBC, ma anche quelli nazionali¹⁹. È necessario pertanto assicurare che laddove il fondo di

¹⁴ Si veda il paragrafo 3.1.4 del Parere CON/2015/22.

¹⁵ Si veda l'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2014/59/UE.

¹⁶ Si veda il paragrafo 3.4.2 del Parere CON/2015/25.

¹⁷ Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del Trattato (GU L 332 , 31.12.1993, pag. 1).

¹⁸ Si veda il paragrafo 3.3. del Parere CON/2012/99, il paragrafo 5 del Parere CON/2011/84 ed il paragrafo 3.6 del Parere CON/2011/39.

¹⁹ Si veda il Rapporto sulla convergenza BCE 2014, pag. 25.

risoluzione istituito presso la Banca d'Italia diventi proprietario di una tale entità, siano fornite risorse umane e finanziarie sufficienti a fare fronte agli oneri operativi a ciò associati.

3.2. *Conferimento delle funzioni di risoluzione alla Banca d'Italia*

Gli schemi di decreto legislativo designano la Banca d'Italia come autorità di risoluzione, ampliando le sue responsabilità in modo da includere il potere di proporre la sottoposizione a risoluzione degli enti e di adottare misure di risoluzione nei confronti degli stessi. Alla luce degli orientamenti di cui al paragrafo 2.3, deve essere valutato con attenzione se le nuove funzioni e responsabilità della Banca d'Italia in questo settore costituiscano una violazione del divieto di finanziamento monetario.

3.2.1 *Nuove funzioni*

La BCE rileva che sebbene la Banca d'Italia abbia avuto per molti anni potenti strumenti per intervenire su enti in stato di difficoltà che pongano un rischio alla stabilità finanziaria, principalmente mediante il regime di amministrazione straordinaria, gli schemi di decreto legislativo introducono nuovi e specifici strumenti, come il bail-in, l'ente ponte e la società veicolo per la gestione delle attività, i quali nella forma proposta non esistono attualmente nell'ordinamento italiano, nonché ampliati poteri accessori i quali non esistevano in passato come misure o poteri di risoluzione distinti. Gli schemi di decreto legislativo introducono pertanto rilevanti modifiche legislative agli esistenti compiti in materia di risoluzione della Banca d'Italia, che sono attualmente qualificati come funzioni di banca centrale, e devono pertanto essere valutati alla luce del divieto di finanziamento monetario.

3.2.2 *Il principio dell'indipendenza finanziaria*

Il principio dell'indipendenza finanziaria impone alle BCN di avere mezzi sufficienti a svolgere dal punto di vista operativo e finanziario non solo i loro compiti connessi al SEBC, ma anche quelli nazionali²⁰. Per tale ragione, le disposizioni degli schemi di decreto legislativo autorizzano la Banca d'Italia ad anticipare le indennità dovute ai commissari speciali ed ai membri del comitato di sorveglianza per poi recuperare tali spese dagli enti coinvolti²¹ in modo da preservare la propria indipendenza finanziaria.

La BCE rileva inoltre che la Banca d'Italia, prima di decidere di porre un'istituzione finanziaria o un ente creditizio in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa, deve ottenere la previa autorizzazione del MEF. In ogni caso, la BCE ha presente che la responsabilità per danni derivanti da dolo o colpa grave a norma del Testo unico bancario resta limitata alla Banca d'Italia ed ai suoi dipendenti, mentre il MEF è responsabile secondo il regime generale di responsabilità dello Stato.

3.2.3 *Collegamenti con le funzioni elencate nell'articolo 127, paragrafi 2, 5, e 6, del Trattato*

Le funzioni amministrative di risoluzione sono connesse a quelle di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato, sulla base dell'assunto che i compiti amministrativi di risoluzione e quelli di vigilanza siano complementari, in particolare laddove, come in questo caso, una BCN abbia il

²⁰ Si veda il Rapporto sulla convergenza della BCE 2014, pag. 25.

²¹ Si veda il paragrafo 3.2.2.

mandato di garantire la stabilità del sistema finanziario, o anche, come pure in questo caso, l'autorità di risoluzione designata abbia già determinate responsabilità connesse con la supervisione degli enti creditizi e finanziari.

3.2.4 *Funzioni atipiche*

Alcuni Stati membri hanno conferito alle rispettive BCN un ruolo significativo nella risoluzione delle istituzioni finanziarie, o in qualità di autorità di risoluzione o come autorità competente nel processo decisionale relativo alla risoluzione. La BCE ha in linea generale recepito positivamente l'attribuzione di tali compiti alle BCN posto che non interferiscano dal punto di vista operativo e finanziario con lo svolgimento delle funzioni delle BCN connesse al SEBC²². Le funzioni di risoluzione di una BCN possono pertanto essere considerate come funzioni non atipiche di una banca centrale, in particolare se, come nel caso della Banca d'Italia, questa già disponeva da molti anni di potenti strumenti per intervenire su istituzioni finanziarie in difficoltà che pongano a rischio la stabilità finanziaria.

3.2.5 *Svolgimento di funzioni per conto e nell'esclusivo interesse del governo o di altri soggetti pubblici*

Sebbene la Banca d'Italia sia designata come sola autorità di risoluzione e adotti misure di risoluzione agendo come autorità amministrativa nell'esercizio di funzioni pubbliche, a suo nome e non per conto di altre autorità, come sottolineato *supra* nel paragrafo 3.3.2, le è richiesto di ottenere la previa autorizzazione del MEF prima di decidere di porre un'istituzione finanziaria o creditizia in risoluzione o liquidazione coatta amministrativa. Non vi sono tuttavia indicazioni del fatto che, nello svolgimento della propria funzione di risoluzione, la Banca d'Italia agisca esclusivamente nell'interesse del MEF o di altro soggetto pubblico.

3.2.6 *Misura in cui sono affrontati conflitti di interesse con le funzioni esistenti della Banca d'Italia*

La BCE ha ripetutamente rilevato²³, in linea con la Direttiva 2014/59/UE²⁴, che il personale addetto allo svolgimento delle funzioni dell'autorità di risoluzione in base alla suddetta direttiva deve essere strutturalmente separato dal personale addetto alle funzioni di vigilanza prudenziale secondo la vigente normativa UE²⁵ o ad altre funzioni dell'autorità di cui trattasi, e soggetto a linee di reporting distinte. La Direttiva 2014/59/UE consente «in via eccezionale» che un'autorità svolga sia funzioni di risoluzione che di vigilanza a condizione che siano adottati adeguati accorgimenti strutturali in modo da garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione e le altre funzioni della stessa. Per esempio, la Direttiva 2014/59/UE contempla il caso in cui la separazione strutturale sia ottenuta attraverso il

²² Si veda il paragrafo 2.3 del Parere CON/2015/22, i paragrafi 2.1 e 3.2.4 del Parere CON/2015/22, il paragrafo 4.1 del Parere CON/2014/60, il paragrafo 2.1 del Parere CON/2013/73, il Paragrafo 2.3 del Parere CON/2011/72, il paragrafo 2.2 del Parere CON/2011/83, ed il paragrafo 2.2 del Parere CON/2011/39.

²³ Si veda il paragrafo 4.3 del Parere CON/2015/2, i paragrafi 5.1 e 5.2 del Parere CON/2015/3, ed il paragrafo 3.3 del Parere CON/2014/67.

²⁴ Si veda il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

²⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1), e Direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).

mantenimento di linee di reporting distinte per il personale addetto all'assolvimento delle funzioni di risoluzione rispetto al personale addetto alle funzioni di vigilanza²⁶. Ai sensi della normativa proposta, la Banca d'Italia, nel pieno rispetto del principio di indipendenza, è tenuta a prevedere adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurare la propria indipendenza operativa, e deve istituire forme di collaborazione e coordinamento tra le strutture coinvolte²⁷.

3.2.7 *Misura in cui lo svolgimento delle funzioni è proporzionato alla capacità operativa e finanziaria della Banca d'Italia e alla sua capacità di svolgere le proprie funzioni connesse al SEBC*

3.2.7.1 In linea con l'articolo 37, paragrafo 7, della Direttiva 2014/59/UE, gli schemi di decreto legislativo autorizzano la Banca d'Italia ad anticipare le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza di un'istituzione posta in risoluzione, ed a rivalersi sul corrispettivo pagato in caso di cessione delle azioni o delle partecipazioni, o sull'ente sottoposto a risoluzione o sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività. I crediti per tali indennità sono muniti di privilegio generale e, in caso di insolvenza, sono da considerarsi prededucibili nella procedura di liquidazione.

3.2.7.2 Inoltre, laddove una banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa e le risorse liquide non siano disponibili o siano insufficienti, costi ed indennità relativi alla gestione provvisoria, all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione volontaria sono anticipate dalla Banca d'Italia. Le somme anticipate sono poi recuperate sulle risorse finanziarie di cui disponga l'ente creditizio, dopo il rimborso dei clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari da esso detenuti in custodia e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. Anche le spese relative alla liquidazione coatta amministrativa possono essere anticipate dalla Banca d'Italia quando non siano disponibili risorse finanziarie²⁸. Tali somme anticipate sono poi recuperate sulle risorse finanziarie liquide disponibili, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili (e poi sulle risorse finanziarie disponibili dei clienti)²⁹.

3.2.7.3 Come rilevato nel paragrafo 3.2.2, al fine di rimanere finanziariamente indipendenti, le BCN devono avere mezzi sufficienti a svolgere dal punto di vista operativo e finanziario non solamente i propri compiti connessi al SEBC, ma anche quelli nazionali.

3.2.8 *Misura in cui lo svolgimento delle funzioni si accorda con il quadro istituzionale della Banca d'Italia alla luce di considerazioni relative all'indipendenza e alla responsabilità della banca centrale*

Come rilevato sopra, la Banca d'Italia deve ottenere, prima di decidere di sottoporre a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa un ente creditizio o finanziario, la previa autorizzazione del MEF. La Banca d'Italia ed il MEF devono concordare sulle misure pratiche per un tempestivo scambio di informazioni in modo da assicurare l'efficiente ed efficace gestione delle crisi. La BCE ritiene che le ampliate funzioni di risoluzione che la Banca d'Italia assumerà a norma degli

²⁶ Si veda il parere CON/2014/67, paragrafo 3.1.

²⁷ Articolo 3, paragrafo 6.

²⁸ Si veda il paragrafo 1.14.

²⁹ Articolo 1, paragrafo 35 del decreto di modifica.

schemi di decreto legislativo implicino un rapporto di cooperazione con il MEF più stretto rispetto all'esercizio delle sue altre funzioni.

3.2.9 *Misura in cui lo svolgimento delle funzioni implica rilevanti rischi finanziari*

Gli schemi di decreto legislativo stabiliscono che la Banca d'Italia, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti sono responsabili dei danni cagionati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni a norma del Testo unico bancario³⁰. La BCE ha presente che tale regime di responsabilità sussiste anche qualora la Banca d'Italia abbia ottenuto previa autorizzazione dal MEF per la misura di risoluzione lesiva. In ogni caso, come sopra rilevato, la BCE intende che anche il MEF sarà responsabile per le proprie decisioni.

3.2.10 *Conclusioni*

La BCE ritiene che ci siano i presupposti per considerare le ampliate funzioni di risoluzione della Banca d'Italia come funzioni di banca centrale, nel senso che esse sono complementari alle sue esistenti funzioni di vigilanza prudenziale. Il fatto che la Banca d'Italia sarà autorizzata a recuperare le somme anticipate per le indennità dagli enti coinvolti servirà a mitigarne l'impatto sulla sua indipendenza finanziaria. Inoltre, sebbene gli schemi di decreto legislativo possano creare rischi finanziari per la Banca d'Italia, relativamente alla responsabilità per danni verificatisi nello svolgimento dei nuovi compiti di risoluzione, tali rischi saranno mitigati dalla disposizione che prevede che la Banca d'Italia sia responsabile, insieme ai componenti dei suoi organi di gestione ed ai suoi dipendenti, esclusivamente per i danni verificatisi come conseguenza di propri atti o omissioni che integrino dolo o colpa grave, laddove il MEF è responsabile per le proprie decisioni anche nell'approvazione delle misure di risoluzione della Banca d'Italia.

3.3 *Il ruolo del MEF nelle risoluzioni*

La necessità che la Banca d'Italia ottenga la previa autorizzazione dal MEF prima di decidere sulla messa in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio o finanziario pone la questione se il MEF debba essere considerato come una seconda autorità di risoluzione insieme alla Banca d'Italia. L'autorità che procede alla consultazione è invitata a considerare se l'autorizzazione preventiva del MEF debba essere limitata, in maniera più appropriata, ai soli casi in cui le misure di risoluzione abbiano un impatto diretto sulle finanze pubbliche oppure implicazioni sistemiche, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. Questo eviterebbe che il MEF possa agire *de facto* come autorità di risoluzione congiunta accanto alla Banca d'Italia, dal momento che, se così fosse, il MEF dovrebbe assicurare l'indipendenza operativa della propria funzione di risoluzione³¹.

3.4 *Piani di risoluzione*

Gli schemi di decreto legislativo stabiliscono che la valutazione circa la risolvibilità e i piani di risoluzione non possono assumere come presupposto la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad eccezione dell'uso delle risorse dei fondi di risoluzione, nè di

³⁰ Articolo 1, paragrafo 2, che modifica il Testo unico bancario con riferimento all'articolo 24, paragrafo 6-bis, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

³¹ Si veda il paragrafo 3.1.2 del parere CON/2015/25 e il paragrafo 3.3. del parere CON/2015/22.

un'assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale, né ancora di un'assistenza di liquidità da parte della banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso d'interesse non standard³². Sebbene ciò sia in linea con le prescrizioni della direttiva 2014/59/UE, la BCE sottolinea che tali disposizioni lasciano impregiudicata la competenza delle banche centrali nel decidere autonomamente e con piena discrezionalità sulla concessione di liquidità di banca centrale agli enti solventi, sia attraverso operazioni di politica monetaria standard che mediante assistenza di liquidità di emergenza, entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario a norma del Trattato³³.

3.5 *La determinazione relativa alla condizione di ente in dissesto o a rischio di dissesto*

Gli schemi di decreto legislativo stabiliscono che la Banca d'Italia, agendo come autorità di risoluzione, possa anche stabilire autonomamente quando un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, in linea con l'articolo 32, paragrafo 2, della Direttiva 2014/59/UE. La BCE rileva che la Direttiva 2014/59/UE assegna tale valutazione anche alla relativa autorità di vigilanza, vale a dire la BCE o l'autorità nazionale competente, in linea con la ripartizione delle competenze disposta dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE sottolinea inoltre che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 2, unitamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, e a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la BCE ha tutti i poteri delle autorità competenti e designate secondo il pertinente diritto dell'Unione, al fine di assicurare il rispetto di tale diritto con riferimento agli enti significativi³⁴.

3.6 *Costituzione di un ente-ponte*

Secondo quanto disposto dagli schemi di decreto legislativo, ed in linea con l'articolo 41, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonché la nomina dei componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni, e può stabilire restrizioni all'attività dell'ente-ponte al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato.

A tale riguardo, la BCE sottolinea che secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013 relative alla competenza della BCE ad autorizzare un ente creditizio da costituirsi in uno Stato membro partecipante³⁵, la licenza bancaria necessaria per l'accesso all'attività degli enti creditizi da parte dell'ente-ponte deve essere concessa esclusivamente dalla BCE, prescindendo dal contesto e dalla dimensione dell'ente che si costituisce.

Inoltre, se l'ente-ponte non è in condizione di soddisfare i requisiti per l'autorizzazione dal momento dell'avvio programmato delle sue operazioni, l'autorità di risoluzione richiede una deroga temporanea rispetto ad alcuni o a tutti tali requisiti. La BCE valuta la richiesta e se decide

³² Articolo 12, paragrafo 3, e articolo 102, paragrafo 2, del decreto attuativo.

³³ Si veda il paragrafo 3.2 del Parere CON/2012/99 ed il paragrafo 3.3 del Parere CON/2014/67.

³⁴ Si veda il paragrafo 3.3 del Parere CON/2015/19.

³⁵ Si vedano gli articoli 4 e 14 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

di concedere l'autorizzazione, indica il periodo durante il quale l'ente-ponte beneficia della deroga relativamente al rispetto dei requisiti³⁶.

Inoltre, l'ente-ponte è in tutto o in parte proprietà di uno o più soggetti pubblici, i quali possono includere i fondi di risoluzione. Il resto della proprietà può essere detenuto da soggetti terzi. Sotto questo profilo, potrebbe rendersi necessaria una valutazione delle relative partecipazioni qualificate. In tal caso la BCE deve assumere una decisione circa le partecipazioni qualificate prima dell'inizio delle attività dell'ente ponte³⁷.

3.7 *Principio di priorità ai depositanti*

- 3.7.1 La BCE rileva che gli schemi di decreto legislativo conferiscono la priorità non solo ai crediti relativi a depositi protetti sulla base dei sistemi di garanzia dei depositanti (inclusi i crediti vantati dai sistemi di garanzia a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti) e ai depositi oltre la soglia garantita di persone fisiche, micro-, piccole e medie imprese, ma anche a tutti gli altri depositi. L'assegnazione di un rango più elevato a tutti i depositi dovrebbe, nelle intenzioni, migliorare l'attuazione dello strumento del bail-in nella risoluzione, poiché l'autorità di risoluzione sarà in grado di applicare il bail-in ad altri strumenti di debito senior non garantiti prima dei depositi, minimizzando nel contempo il rischio di pretese di indennizzo basate sul principio per cui nessun creditore può subire perdite maggiori di quelle che avrebbe subito secondo una normale procedura di insolvenza («no-creditor-worse-off-than-in-insolvency»). Si ritiene che il bail-in di tali strumenti di debito senior non garantiti implichi un rischio di contagio minore rispetto a quello di passività operative come i depositi. Una preferenza generale dei depositanti è quindi atta a rendere il bail-in del debito senior non garantito più efficace e credibile, favorendo in questo modo un'efficace azione di risoluzione e riducendo la necessità di fare ricorso al fondo di risoluzione.
- 3.7.2 La BCE ha presente, dal memorandum esplicativo che accompagna la proposta normativa, che una delle motivazioni per l'introduzione del principio di priorità ai depositanti è di rendere più agevole per le banche di rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Banks*, G-SIB) il rispetto del futuro requisito relativo alla capacità di assorbimento totale delle perdite (*Total Loss Absorbing Capacity*, TLAC) come previsto nella bozza di proposta sulle G-SIB del Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*, FSB)³⁸. Ciò avverrebbe, in particolare, qualora altri strumenti di debito senior non garantito divenissero ammissibili ai fini del TLAC. In ogni caso, la BCE rileva che la priorità ai depositanti non affronta la questione relativa alla circostanza che altre passività operative, come i derivati, continuano ad avere lo stesso rango degli strumenti di debito senior non garantiti. A questo proposito la BCE rileva che l'ammissibilità ai fini del TLAC, nella bozza di proposta del FSB, richiederebbe la subordinazione rispetto a tutte le passività escluse dal TLAC, non solo rispetto ai depositi.

³⁶ Si veda l'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 2014/59/UE.

³⁷ Si veda l'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

³⁸ Si noti che le proposte riguardanti il TLAC sono ancora in fase di discussione, in particolare alla luce della valutazione d'impatto in corso.

3.7.3 Un quadro comune a livello dell'Unione sulla portata del principio di priorità ai depositanti nelle procedure di risoluzione e/o di insolvenza delle banche può aiutare ad evitare la frammentazione del mercato nell'ambito dell'Unione e ad evitare di rendere più complessi i compiti della BCE sia in relazione alla politica monetaria che alla vigilanza all'interno del Meccanismo di vigilanza unico³⁹.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 ottobre 2015.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

³⁹ Si veda il paragrafo 3.4 del Parere CON/2015/31.